

TI_GERICHTE 16.1998.8 vom 3. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.8

FR: TI_GERICHTE 16.1998.8 du 3 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1998.8 del 3 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Con istanza 12 settembre 1995 _____ a ha convenuto in giudizio la ditta _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 838.- a titolo di risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo che il 6 ottobre 1993, mentre si trovava fermo a un distributore di benzina a _____ e, è stato urtato da tergo dal veicolo di proprietà della convenuta guidato in quel frangente da _____. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver cagionato il danno fatto valere dall'istante rilevando che è stato quest'ultimo a effettuare una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo fermo a tergo, ragione per la quale ha fatto valere in via riconvenzionale una contropretesa di fr. 1'000.-.

E. 2

Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, tra le quali la deposizione della teste _____ che ha evidenziato come la causa della collisione sarebbe da addebitare alla manovra di retromarcia intrapresa dall'istante, ha respinto la domanda risarcitoria di quest'ultimo e ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta.

E. 3

Con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la sua versione dei fatti in merito alla dinamica della collisione sulla quale basa la sua pretesa risarcitoria, ancorché confermata dal teste _____. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

E. 4

Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali non avendo l'insorgente sostanziato quella relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC), una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

E. 5

Controversa nella fattispecie è essenzialmente la valutazione delle prove operata dal primo giudice. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il giudice di pace di aver fatto propria la tesi di parte convenuta -secondo la quale sarebbe stato il veicolo dell'istante a urtare quello della convenuta nell'eseguire una manovra di retromarcia senza avvedersi del veicolo di quest'ultima fermo a tergo- piuttosto che quella da lui proposta, non può essere considerato arbitrario. La conclusione del primo giudice trova infatti riscontro nella deposizione della teste _____, resa davanti a lui all'udienza del 17 gennaio 1996, assente l'attore, ancorché regolarmente citato. A questa versione dei fatti questi si limita a contrapporre una dichiarazione scritta resa da _____, persona che avrebbe assistito alla collisione. Sennonché la dichiarazione scritta di _____ non costituisce mezzo di prova ammesso dalla procedura, nel senso che non può supplire a una testimonianza, ostandovi l'art. 101 CPC che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedere diverso da quello codificato (Cocchi/Trezzini , CPC, art. 90, N.16). Si volesse far riferimento all'art. 86 LCS che, in generale, tende a limitare i rigori formali dei codici cantonali di procedura nei processi della materia specifica, rimarrebbe comunque determinante l'apprezzamento delle prove da parte del giudice (art. 90 CPC). Nel caso di risultanze tra loro discordanti egli è tenuto a operare una scelta secondo un criterio di credibilità (Cocchi/Trezzini , CPC art. 90, N. 19). In tal senso l'operato del giudice di pace -nel caso concreto- non può essere censurato.

E. 6

Per quanto attiene al riconoscimento della pretesa riconvenzionale di parte convenuta, la mancata contestazione della stessa da parte dell'istante - che egli avrebbe dovuto chiaramente formulare in occasione dell'udienza di discussione dell'istanza anziché limitarsi a confermare la propria pretesa risarcitoria - comporta la sua implicita ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC). Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti, deve essere respinto.

E. 7

A norma dell'art. 142 cpv. 2 CPC la nullità di un atto dev'essere rilevata d'ufficio. Nell'ambito dell'assunzione di testi, l'inosservanza di determinate disposizioni procedurali rende nulla la prova (art. 238 bis cpv. 1 CPC): in particolare ciò concerne anche l'indifferenza del teste all'esito del processo (art. 234 cpv. 3 CPC) e l'ammonimento rivolto dal giudice al teste di testimoniare dicendo la verità e sulle conseguenze penali di una falsa deposizione (art. 235 cpv. 1 CPC). Giacché il verbale di assunzione dell'unica teste sentita -contrariamente a quanto dispone l'art. 238 bis cpv. 2 CPC- non attesta il rispetto delle forme, si pone il problema della nullità della testimonianza. Nel caso concreto, il verbale si limita a indicare: "La teste giura", senza nemmeno un accenno agli ammonimenti di rito (cfr. al proposito -con riserva- Rep 1964, 262 segg.). Sennonché, anche su questo punto, non appare fuori luogo, ricordare il già citato art. 86 LCS per quanto riguarda la limitazione

dei rigori formali della procedura in favore del contenuto delle risultanze, limitatamente –s'intende– alla materia specifica. Valga, comunque, per qualsiasi giurisdizione, l'invito a voler preferire il rispetto dei disposti procedurali che, tutti, perseguono uno scopo sostanziale definito, anche se non sempre esplicito. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC) mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 di _____ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.– b) spese fr. 40.– fr. 120.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.